

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art. 17. La ricettività del Centro dei bambini e dei genitori

- 1) La ricettività minima e massima del Centro dei bambini e dei genitori dovrà essere individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:
 - a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti;
 - b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.
- 2) Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è individuato in conformità a quanto stabilito con riferimento alla ricettività massima del Nido d'infanzia.